C12764 - GROUPAMA ASSICURAZIONI/ASSICURAZIONI RISCHI AGRICOLI VMG 1857
Provvedimento n. 31752

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 25 novembre 2025;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione pervenuta da Groupama Assicurazioni S.p.A. in data 23 ottobre 2025;

VISTO il parere dell'IVASS, pervenuto in data 18 novembre 2025;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Groupama Assicurazioni S.p.A. (di seguito, "Groupama"; C.F. 00411140585) è una società interamente controllata da Groupama Assurances Mutuelles, per il tramite di Groupama Holding Filiales et Participations SA, una società di diritto francese. Groupama ha per oggetto l'esercizio delle attività di assicurazione in tutti i rami vita e danni e, nel 2024, ha realizzato in Italia un fatturato pari a circa *[1-2]*[*] miliardi di euro.

2. Assicurazioni rischi agricoli VMG 1857 S.p.A. (di seguito, "ARA" o "*Target*"; C.F. 01329860157), è una società in amministrazione straordinaria[1] controllata, con una quota del 90% del capitale sociale, da Finass VMG 1857 S.p.A. (di seguito, "Finass"); il restante 10% è detenuto da Groupama. ARA ha per oggetto l'attività assicurativa nei soli rami danni, operando quasi esclusivamente nel settore dei rischi agricoli (rischio grandine), settore che gode di agevolazioni tramite contributo statale.
ARA, nel 2024, ha realizzato in Italia un fatturato pari a circa *[35-100]* milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione comunicata (di seguito, "Operazione") consiste nell'acquisizione da parte di Groupama del 90% del capitale sociale di ARA, attualmente detenuto da Finass VMG 1857 S.p.A., con conseguente acquisizione del suo controllo esclusivo.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'Operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004 ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 582 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, individualmente da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 35 milioni di euro[2].

IV. IL PARERE DELL'IVASS

5. L'IVASS, con parere pervenuto in data 18 novembre 2025, ha evidenziato che, sulla base delle informazioni disponibili, l'Operazione non è in grado di alterare l'equilibrio concorrenziale dei mercati assicurativi rilevanti.

---

[*] *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*

[1] *[Cfr. Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 6 novembre 2024, ai sensi degli articoli 231, comma 1, lettera a), 275, comma 2, lettera b) e 282 del decreto legislativo n. 209/2005.]*

[2] *[Cfr. provvedimento n. 31495 del 18 marzo 2025, "Rivalutazione soglie di fatturato ex articolo 16, comma 1, della legge n. 287/1990", in Bollettino n. 11/2025.]*

V. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

V.1 I mercati rilevanti

6. In ragione dell'attività svolta dalle Parti, l'Operazione interessa i mercati della produzione e della distribuzione di prodotti assicurativi.

V.1.1 I mercati della produzione di prodotti assicurativi

7. Nel settore assicurativo, per consolidato orientamento dell'Autorità, i mercati assicurativi rami vita e rami danni sono distinti, ciascuno, tra fase produttiva e fase distributiva.

8. Con riferimento alla fase produttiva, ciascun ramo dei comparti assicurativi vita e danni rappresenta un distinto mercato[3]. Tale distinzione rispetto ai singoli rami assicurativi si fonda, principalmente, sull'oggetto del servizio reso, sui rischi assunti e sull'obiettivo di copertura assicurativa espresso dalla domanda di ogni singolo ramo.

9. Sotto il profilo geografico, in linea con la prassi dell'Autorità, i mercati in esame presentano dimensione nazionale, essendo questo l'ambito ove sono definite alcune delle condizioni delle polizze offerte e quindi la politica commerciale dei servizi assicurativi offerti.

10. L'Operazione determina una sovrapposizione orizzontale in alcuni mercati della produzione di prodotti assicurativi del comparto danni (e in particolare dei rami 1, 2, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, nei quali è attiva la *Target*)[4], mentre non si verificano sovrapposizioni orizzontali nei mercati della produzione di prodotti assicurativi rami vita, in quanto la *Target* non è attiva in tale ambito.

V.1.2 I mercati della distribuzione di prodotti assicurativi

11. Con riferimento alla fase distributiva, dal punto di vista merceologico, si distinguono, da un lato, i rami danni, e, dall'altro, i rami vita, senza ulteriori segmentazioni all'interno di ciascuno dei due ambiti, in considerazione del fatto che nella fase di collocamento le reti si differenziano, per tipo di soggetti attivi e modalità di azione, in funzione delle due aree (danni o vita) di rischi coperti.

12. Sotto il profilo geografico, la fase distributiva si caratterizza per la sua dimensione locale, considerata in prima approssimazione provinciale secondo la prassi dell'Autorità[5]. Pertanto, appare possibile individuare i mercati distributivi provinciali dell'insieme dei rami vita e dell'insieme dei rami danni.

13. Le Parti sono entrambe attive nei mercati della distribuzione di prodotti assicurativi rami danni.

V.2 Gli effetti dell'Operazione

14. Per quanto riguarda i mercati nazionali della produzione di polizze assicurative rami danni (e in particolare i mercati dei rami 1, 2, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18), Groupama detiene una quota sempre inferiore al 10%. Su tali mercati ARA possiede una quota del tutto marginale, sempre inferiore al *[1-5%]*.

15. Con riferimento ai mercati provinciali della distribuzione di prodotti assicurativi dei rami danni, le Parti detengono congiuntamente una quota di mercato sempre inferiore al 15% in tutte le province in cui entrambe sono attive.

16. Alla luce delle considerazioni che precedono, stante l'assenza di sostanziali sovrapposizioni di natura orizzontale, nonché di possibili criticità concorrenziali di carattere verticale, l'Operazione non appare suscettibile di determinare effetti pregiudizievoli per la concorrenza.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

---

[3] *[Cfr., tra gli altri, C11524 - Unipol gruppo finanziario/Unipol assicurazioni-Premafin Finanziaria Fondiaria Sai-Milano assicurazioni, provvedimento n. 23678 del 19 giugno 2012, in Bollettino n. 25/2012 e, da ultimi, C12710 - BPER Banca/Banca Popolare di Sondrio provvedimento n. 31586 del 1° luglio 2025, in Bollettino n. 26/2025 e C12706 - Banca Monte dei Paschi di Siena/Mediobanca Banca di Credito Finanziario, provvedimento n. 31585 del 1° luglio 2025, in Bollettino n. 26/2025.]*

[4] *[All'interno del comparto danni si distinguono diciotto rami assicurativi: il ramo 1 infortuni, il ramo 2 malattia, il ramo 3 corpi di veicoli terrestri, il ramo 4 corpi di veicoli ferroviari, il ramo 5 corpi di veicoli aerei, il ramo 6 corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, il ramo 7 merci trasportate, l'8 incendio ed elementi naturali, il 9 altri danni ai beni, il 10 responsabilità civile autoveicoli terrestri (RCA), l'11 responsabilità civile aeromobili, il 12 responsabilità civile natanti, il 13 responsabilità civile generale, il 14 credito, il 15 cauzione, il 16 perdite pecuniarie di vario genere, il 17 tutela giudiziaria e il 18 assistenza.]*

[5] *[Cfr, inter alia, C12706 - Banca Monte dei Paschi di Siena/Mediobanca Banca di Credito Finanziario, cit..]*

Il provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE	IL PRESIDENTE
Guido Stazi	*Roberto Rustichelli*